

**Corte d'Appello di Brescia,
sentenza del 23 gennaio 2023,
n. 128 – contratto di conto
corrente, invalidità del
contratto o di singole
clausole, imprescrittibilità
dell'azione di accertamento
di saldo di conto corrente
quale conseguenza della
nullità (anche parziale) del
contratto, accertamento di un
saldo più sfavorevole per il
correntista e divieto di
reformatio in peius, spese
processuali e reformatio in
peius**

Quale conseguenza dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, totale o parziale, del contratto deve ritenersi imprescrittibile l'azione di accertamento del saldo dare-avere di un rapporto di conto corrente finalizzata ad accertare l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'operatività di clausole contrattuali nulle. Pertanto, ai fini della

determinazione del saldo di conto corrente, l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca non può essere ritenuta preclusiva della domanda del correntista di accertamento dell'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali nulle relative al medesimo rapporto di conto corrente. Accertata dunque la nullità contrattuale, anche solo parziale, ove riferita a singole clausole contrattuali del contratto di conto corrente (nel caso di specie, l'effettiva ed illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi), non si determina, infatti, un problema di ripetibilità o meno delle rimesse (nel caso di specie, era stata anche rinunciata la domanda restitutoria degli illegittimi addebiti) in quanto è necessario epurare il saldo dagli addebiti *contra legem*.

Se nel giudizio di appello promosso dal correntista il saldo di conto corrente viene rideterminato in senso più sfavorevole per il correntista rispetto a quanto accertato nel giudizio di primo grado, allora, in assenza di appello incidentale sul punto da parte della banca appellata, trova applicazione il divieto di *reformatio in peius* di cui agli artt. 329 e 342 c.p.c., con la conseguenza che non può essere modificato e riformato quanto statuito sul punto dalla sentenza di primo grado in forza dell'acquiescenza prestata al provvedimento di primo grado dall'appellato.

Se, nonostante l'accoglimento di un motivo di appello, il giudice di secondo grado pervenga, in definitiva, alle medesime statuizioni rese nella sentenza del Tribunale, allora, per effetto del divieto di *reformatio in peius*, la mancata riforma della sentenza di primo grado, in assenza di altre circostanze rilevanti, rileva anche ai fini della conferma del dispositivo sulle spese processuali del giudizio di primo grado.

I principi sono stati espressi nell'ambito del giudizio di appello promosso da un correntista e dalla sua garante avverso la sentenza di primo grado, nel quale la medesima correntista

aveva convenuto l'istituto di credito con cui aveva stipulato un contratto di conto corrente, ancora efficace al momento dell'introduzione del giudizio, chiedendo: da un lato, di determinare il corretto "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto oggetto del giudizio, anche previo accertamento di molteplici contestate illegittimità (e, in particolare, l'illegittima applicazione: (i) degli interessi passivi, "ultralegali" ed usurari, (ii) dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale in assenza di una valida convenzione anatocistica, (iii) della commissione di massimo scoperto, (iv) degli interessi per c.d. "giorni-valuta",); e, dall'altro, di condannare la banca convenuta (i) alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse, oltre interessi e rivalutazione (ii) al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa, in conseguenza della violazione degli artt. 1337, 1337, 1366 e 1376 c.c. Nello specifico, nonostante l'attrice avesse richiesto l'accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto di conto corrente e avesse altresì rinunciato all'azione di ripetizione dell'indebito, il Tribunale aveva ritenuto l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca convenuta assorbente e/o preclusiva ai fini della determinazione del saldo dovuto.

La banca convenuta appellava a sua volta la sentenza di primo grado.

Con sentenza non definitiva, la Corte d'Appello accoglieva il motivo di appello formulato dalla correntista evidenziando che l'azione di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto di conto corrente è imprescrittibile così come quella di accertamento della determinazione del saldo di conto corrente quale conseguenza dell'operatività di clausole contrattuali nulle.

A seguito della rinnovazione dell'istruttoria emergeva, tuttavia, in concreto, un saldo di conto corrente più sfavorevole per la correntista rispetto a quanto accertato

nella sentenza di primo grado, sicché la Corte d'Appello riteneva di doversi applicare il principio secondo cui non si può riformare la sentenza di primo grado con una statuizione peggiore rispetto a quella emessa in precedenza.

La Corte d'Appello ha accertato che il saldo del conto corrente ammonta ad un importo inferiore al saldo accertato con la sentenza e ha rigettato l'appello promosso dal correntista e ha compensato le spese legali.

[Sent. 23.01.2023 n. 128Download](#)

(Massime a cura di Giovanbattista Grazioli)